

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITA' (CHAIN OF CUSTODY) SECONDO I REQUISITI PEFC

1. PRESENTAZIONE DI CERTIQUALITY

CERTIQUALITY S.r.l. è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri Sistemi di Gestione alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CERTIQUALITY è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di CERTIQUALITY è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra CERTIQUALITY S.r.l. – nel testo denominato CERTIQUALITY - e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione della rintracciabilità di prodotto Chain of Custody PEFC.

Il Certificato CERTIQUALITY è il documento con il quale CERTIQUALITY attesta che uno o più prodotti sono conformi ai requisiti di riferimento dello Standard PEFC.

2.1 NORME DI RIFERIMENTO

Sono di seguito riportati gli Standard applicabili alla certificazione PEFC:

- PEFC ST 2002:2020 – ITA 1002:2020 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea - Requisiti,

- PEFC ST 2001:2020 - ITA 2001:2020 Standard uso dei marchi - Requisiti,
- PEFC GD 2001, Catena di custodia dei prodotti forestali - Guida all'uso,
- ISO/IEC 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali,
- UNI EN ISO 14021:2021 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate,
- EN 643: 2014 Carta e cartone - Elenco europeo delle qualità standard di carta e cartone recuperati.

3. DEFINIZIONI

Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate negli Standard di riferimento PEFC.

3.1 PEFC

Il PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programma per il Riconoscimento degli schemi di Certificazione Forestale) è l'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti di origine forestale.

La gestione sostenibile delle foreste certificata PEFC opera attraverso l'approvazione da parte del PEFC dei sistemi nazionali e regionali di certificazione forestale, che sono stati valutati in modo indipendente per essere conformi ai parametri di sostenibilità PEFC stabiliti per gli standard di certificazione della gestione forestale. La certificazione della catena di custodia PEFC consente di fare dichiarazioni PEFC verso i clienti in merito all'origine dei prodotti basati su materiali forestali provenienti da foreste gestite

in modo sostenibile, materiale riciclato e fonti controllate PEFC.

3.2 Catena di Custodia di prodotti di origine forestale (Chain of Custody)

La Catena di Custodia (CoC - Chain of Custody) è un sistema di tracciabilità a livello aziendale utilizzato per tutte le fasi di lavorazione e distribuzione dei prodotti di origine forestale e arborea e per le informazioni relative alla loro categoria di materiale; il sistema COC assicura dichiarazioni PEFC accurate e verificabili.

I requisiti della catena di custodia descrivono come trasferire le informazioni sull'origine delle materie prime alle informazioni sull'origine dei prodotti dell'azienda.

Lo Standard definisce tre approcci opzionali per la catena di custodia per controllare una dichiarazione PEFC per un determinato gruppo di prodotto PEFC:

-metodo della separazione fisica:

è basato su una chiara identificazione e/o separazione di diverse categorie di materiali in tutte le attività svolte dall'organizzazione,

-metodo della percentuale:

il contenuto certificato di un gruppo di prodotto PEFC viene calcolato per un periodo di dichiarazione specifico, in base al materiale in ingresso incluso nel gruppo di prodotto PEFC.

- metodo del credito:

i crediti acquisiti da materiale certificato vengono trasferiti a materiale da fonti controllate PEFC all'interno dello stesso gruppo di prodotto PEFC.

3.2.1 Terzisti

Il sistema chain of custody dell'Organizzazione deve comprendere anche l'attività dei terzisti coinvolti nella produzione di prodotti oggetto della certificazione PEFC indipendentemente dal fatto che si svolgano all'interno o all'esterno del sito dell'Organizzazione.

L'Organizzazione è pienamente responsabile di tutte le attività rientranti nella catena di custodia e affidate ai terzisti.

Certiquality valuta il livello di rischio connesso all'attività di ciascun terzista in riferimento alla catena di custodia e può disporre la verifica on site.

3.3 Materiale certificato PEFC

Si considera materiale certificato PEFC:

- a) Il Materiale di origine forestale e arborea consegnato da un fornitore coperto da un certificato riconosciuto PEFC, con la

dichiarazione PEFC "x% certificato PEFC", o fornito da un fornitore coperto da un certificato riconosciuto PEFC rispetto a uno standard di gestione forestale che è approvato da PEFC con un'altra dichiarazione di un sistema approvato dal PEFC.

- b) Materiale riciclato (non fornito con la dichiarazione PEFC "x% certificato PEFC").

3.4 Gruppo di prodotto

Prodotto o insieme di prodotti con materiale in ingresso equivalente, definito dal nome/tipo e categoria del prodotto, tipo(i) di specie, metodo della catena di custodia, categoria del materiale, dichiarazione(i) PEFC, per i quali un'organizzazione applica la propria catena di custodia.

3.5 Materiale di origine forestale e arborea

Materiale di origine forestale o altre fonti riconosciute dal PEFC Council come ammissibili alla certificazione PEFC, come alberi fuori foresta, incluso materiale riciclato da fonte legnosa/forestale, nonché materiale di origine forestale non legnosa, come il sughero, funghi, frutti di bosco, ecc., generalmente indicati come prodotti forestali non legnosi.

3.6 Materiale neutro

Materiale che non è di origine forestale e quindi considerato come neutrale nel calcolo della percentuale di certificazione.

3.7 Materiale riciclato

Materiale di origine forestale e arborea che è:

a) recuperato dai rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo di rilavorazione, rimacinazione e scarto e in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che lo ha generato. Sono esclusi i sottoprodotti come i sottoprodotti di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc.) o i residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc.) in quanto non sono considerati "rifiuti".

b) Generato da attività domestiche o dalle strutture commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto.

Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

3.8 Fonti controverse

Materiale di origine forestale e arborea proveniente da:

- a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale, protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse applicabili.
- b) Attività in cui non è mantenuta la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi e servizi forestali su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine.
- c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica.
- d) Attività in cui le aree forestali ecologicamente importanti non sono identificate, protette, conservate o preservate.
- e) Attività in cui si verificano conversioni forestali, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione:
 - i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione delle foreste e
 - ii. non ha impatti negativi su aree forestali ecologicamente importanti, aree culturalmente e socialmente significative o altre aree protette, e
 - iii. non distrugge aree con stock di carbonio significativamente elevato, e
 - iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali.
- f) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è soddisfatto.
- g) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è soddisfatto.
- h) Legname di guerra.
- i) Alberi geneticamente modificati.

3.9 Due Diligence System (DDS)

Un quadro di procedure e misure, in particolare raccolta di informazioni, valutazione del rischio e

mitigazione del rischio, attuato da un'organizzazione per ridurre il rischio che il materiale di origine forestale e arborea provenga da fonti controverse.

Nota: le organizzazioni possono cooperare tra loro e utilizzare servizi esterni per l'implementazione di un DDS, ma la responsabilità di conformarsi ai requisiti DDS di questo standard spetta alla singola organizzazione.

3.10 Organizzazione multi-sito

Organizzazione con una funzione centrale identificata (normalmente denominata "ufficio centrale") in cui sono pianificate, controllate e gestite attività connesse alla catena di custodia e con uno o più siti in cui tali attività sono svolte in tutto o in parte.

I requisiti per identificare un'organizzazione multi-sito sono riportati nello standard ITA 1002 - Allegato 2.

Non è necessario che l'organizzazione multi-sito sia un'entità unica, ma tutti i siti devono avere un collegamento legale o contrattuale con l'ufficio centrale ed essere soggetti a una catena di custodia comune oggetto di sorveglianza continua da parte dell'ufficio centrale.

Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di attuare azioni correttive in caso di necessità in qualsiasi sito. Laddove applicabile, ciò dovrebbe essere stabilito nel contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

L'organizzazione multi-sito può coprire:

- a) organizzazioni che operano con franchising o società in cui i siti sono collegati tramite una proprietà comune, gestione o altro collegamento organizzativo.
- b) gruppi di entità giuridiche indipendenti stabiliti e funzionanti ai fini della certificazione della catena di custodia (gruppo di produttori).

3.11 Gruppo di produttori

Un gruppo di produttori è una rete di piccole imprese indipendenti che si sono associate al fine di ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia. L'ufficio centrale può essere un'associazione commerciale appropriata o qualsiasi altra persona giuridica con esperienza adeguata che è nominata appositamente da un gruppo di membri intenzionati alla certificazione o che offre un servizio al gruppo gestito ai fini di e coerentemente con questo standard. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un membro del gruppo.

Nota: l'ufficio centrale nel caso del gruppo di produttori può essere chiamato "entità del gruppo" e i siti possono essere chiamati "membri del gruppo".

Il gruppo di produttori può includere solo siti domiciliati in un singolo Paese e con un massimo di 50 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) e che abbiano un fatturato che non superi i 10.000.000 EUR o equivalente.

I requisiti per identificare un gruppo di produttori sono riportati nello standard ITA 1002 -Allegato 2.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta.

4.2 Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte di Certiquality, l'Organizzazione richiedente deve:

- accettare le clausole del presente Regolamento e le prescrizioni comunicate da CERTIQUALITY;
- disporre di un sistema di gestione secondo i requisiti dello standard PEFC, per garantire la corretta applicazione e mantenimento del processo/i di catena di custodia. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, campo e volume di lavoro svolto e coprire le attività esternalizzate rilevanti per la catena di custodia dell'organizzazione e tutti i siti in caso di organizzazioni multi-sito;
- aver implementato i requisiti minimi del sistema di gestione incluse le procedure documentate e le registrazioni come richiesto dallo standard PEFC Catena di Custodia PEFC;
- aver definito lo scopo della propria catena di custodia PEFC specificando i gruppi di prodotto per i quali sono implementati i requisiti della catena di custodia PEFC.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

4.4 L'Organizzazione si impegna a mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti degli Standard PEFC.

La validità della Certificazione del Prodotto decorre dalla data di emissione del certificato,

pertanto non possono considerarsi coperti da certificazione i prodotti venduti prima di tale data.

Analogamente, i prodotti venduti successivamente alla data di scadenza, di rinuncia, di sospensione o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione PEFC.

4.5 Prima di avviare l'iter di Certificazione, ove applicabile, è possibile richiedere una visita preliminare con l'obiettivo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione in relazione ai requisiti di certificazione. Tale visita è documentata ma non viene considerata ai fini dell'audit di Certificazione.

4.6 CERTIQUALITY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate PEFC disponibile sul sito Internet: www.certiquality.it e rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento. PEFC Italia riceve da Certiquality informazioni relative alle aziende certificate ed inserisce tali dati nel database internazionale PEFC.

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

5.1 L'Organizzazione che intenda ottenere per un proprio prodotto la certificazione chain of custody PEFC, deve richiedere un'offerta a Certiquality presentando la domanda corredata dalla documentazione richiesta.

Certiquality procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che è disponibile sul sito Internet www.certiquality.it.

L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di certificazione.

5.2 Pianificazione ed effettuazione dell'audit

Certiquality nomina un Gruppo di Valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica alla stessa assieme alla data prevista per l'effettuazione dell'audit. Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di Valutazione e provvede a comunicare all'Organizzazione il piano di audit.

L'audit comprende la verifica approfondita della conformità della documentazione dell'Organizzazione a fronte degli Standard PEFC e ha lo scopo di effettuare la verifica dell'attuazione e del corretto funzionamento del sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate) certificato nelle diverse fasi della sua lavorazione. La valutazione comprende tutto il processo, dall'approvvigionamento di materia prima certificata PEFC (legno o prodotti semilavorati a base di legno o altre materie derivate) fino alla commercializzazione del prodotto finale ed eventualmente presso i terzisti coinvolti nell'attività oggetto di certificazione.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- a) tutti i documenti e tutte le registrazioni siano disponibili,
- b) i Valutatori siano assistiti durante la verifica,
- c) in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al Sistema Informativo e a tutte le aree aziendali, comprese quelle produttive e che sia consentito intervistare i lavoratori presenti.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione si riunisce per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti.

In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione dell'Organizzazione, il Gruppo di Valutazione illustra i rilievi, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato.

Il rapporto predisposto dal Coordinatore e consegnato all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit e viene controfirmato dalle parti.

Successivamente, il Coordinatore del Gruppo di Valutazione trasmette all'Istituto tutta la documentazione relativa alla verifica ispettiva.

5.2.1 Gestione rilievi

I rilievi dell'audit devono essere classificati come non conformità maggiori, non conformità minori e raccomandazioni.

Qualora vengano rilevate non conformità l'Organizzazione dovrà presentare a Certiquality un programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

a) Aziende con sito singolo

Le non conformità maggiori:

- devono essere chiuse prima della delibera di certificazione e rinnovo,
- se emesse in audit di sorveglianza devono essere chiuse entro 3 mesi.

Le non conformità minori:

- devono essere chiuse prima della delibera di certificazione,
- se emesse in audit di sorveglianza devono essere chiuse entro l'audit successivo.

b) Aziende multisito

- Per gli audit iniziali e di rinnovo, se un sito presenta una non conformità, la certificazione deve essere negata all'intera organizzazione multisito in attesa di un'azione correttiva soddisfacente.

Per gli audit di sorveglianza si applicano le regole previste per i certificati singoli.

5.3 Rilascio della Certificazione

Certiquality può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive e può procedere ad un ulteriore audit suppletivo di valutazione parziale o totale quando non vi sia evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità.

L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà valutata dall'Istituto in occasione della verifica successiva.

A seguito del rilascio della Certificazione e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione, CERTIQUALITY emette il certificato e comunica i dati a PEFC Italia.

5.4 Sorveglianza dell'Organizzazione in possesso di Certificazione

Le visite di sorveglianza hanno cadenza annuale prevista a 12 mesi dalla data di effettuazione della visita precedente. A fronte di giustificati motivi, posso essere concessi eventuali scostamenti di più o meno 3 mesi; I mesi di scostamento concessi verranno poi recuperati in occasione dell'audit successivo in modo da non ridurre la prevista periodicità di audit.

Devono essere effettuati almeno 4 audit di sorveglianza prima della scadenza del certificato.

L'audit di sorveglianza è mirato alla verifica del mantenimento della conformità ai requisiti di certificazione, alla valutazione dell'efficacia delle azioni correttive implementate a seguito di rilievi emersi dell'audit precedente, alla verifica di attività e/o siti non verificati in precedenza, che siano state considerate le eventuali conseguenze sul sistema COC delle modifiche a seguito dei cambiamenti aziendali, di prodotto o di processo. Attraverso l'analisi del bilancio di massa deve sempre essere verificata la corretta gestione e registrazione degli input e output di materiale certificato nell'intero processo produttivo.

In caso di aziende multi sito/gruppo deve essere effettuato un audit sul campione di aziende e sempre alla sede centrale. Il campione deve consentire la verifica di tutti i siti/membri del gruppo nell'arco di validità del certificato.

In base all'esito della verifica, Certiquality può eventualmente richiedere un audit addizionale, che si aggiunge a quello annuale, finalizzato a verificare le criticità rilevate.

Le visite di sorveglianza sono sottoposte alla delibera delle Commissioni Tecniche e le decisioni sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione. Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni Certiquality avvierà l'iter di sospensione ed eventuale successiva revoca della certificazione.

6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO

La Certificazione rilasciata da CERTIQUALITY è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

La certificazione PEFC ha validità di 5 anni dalla data di emissione del certificato; il certificato rilasciato riporta la data di scadenza.

L'audit di rinnovo deve essere effettuato almeno 3 mesi prima della data di scadenza riportata sul certificato in modo da consentire il completamento dell'iter di rinnovo (azioni correttive e delibera della Commissione Tecnica) entro la data di scadenza del certificato.

Dopo la scadenza il certificato non è più valido.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato inoltre alla applicazione di quanto indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

7.1 A seguito del conseguimento della Certificazione l'Organizzazione può richiedere a PEFC Italia la concessione della licenza di uso del logo.

Certiquality verificherà nel corso degli audit il corretto uso del logo PEFC in conformità allo Standard di riferimento.

7.2 La certificazione è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai prodotti certificati e alle unità operative menzionate nel Certificato e non è trasferibile ad altre unità.

L'Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta all'Istituto che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati a Certiquality e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato.

In funzione dell'entità delle modifiche, Certiquality si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

7.3 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si deve impegnare a:

- mantenere le specifiche del prodotto ed il proprio sistema di rintracciabilità conformi ai requisiti certificati;

- accettare, a proprie spese, le verifiche necessarie per mantenere valida la Certificazione rilasciata;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- consentire, al fine di valutare la conformità dell'azienda e del sistema COC, l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione, Certiquality può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi ai prodotti certificati e metterla a disposizione dell'Istituto e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti che possa avere effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione. In caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione, rettificare di conseguenza tutti i documenti pertinenti;
- corrispondere a Certiquality le quote previste al par 13.

7.4 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare Certiquality entro 5 giorni dall'evento a mezzo e-mail, lettera raccomandata A.R. o PEC di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione di prodotti connessi alla certificazione

- comunicare immediatamente a Certiquality eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- mantenere informato Certiquality sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra, Certiquality si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive suppletive ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico dell'Organizzazione.

7.5 Trasferimento della certificazione

Nel caso di richiesta di trasferimento della certificazione PEFC da parte di un'Organizzazione che dispone di un certificato valido emesso da un altro Organismo di Certificazione accreditato in ambito IAF (International Accreditation Forum), l'iter previsto è il seguente:

- accettazione di un'offerta di trasferimento;
- riesame Pre-trasferimento (Pre-transfer review) dove vengono verificati: le motivazioni della richiesta di trasferimento, i rapporti di Audit rilasciati dall'Organismo di Certificazione precedente nell'ultimo triennio per verificare il livello di affidabilità del sistema attuato, i reclami, la situazione dell'Organizzazione in relazione ad aspetti di conformità legislativa (autorizzazioni, eventuali contenziosi etc.), la documentazione del sistema di gestione, la conferma del campo di applicazione della certificazione, la validità e lo stato del precedente certificato;
- a conclusione della Pre-transfer review la documentazione viene sottoposta alla Commissione Tecnica. A seguito dell'esito positivo della delibera il certificato potrà riportare come data di prima emissione quella indicata dal precedente Organismo di Certificazione.

La programmazione triennale può essere rivista oppure può seguire quella del precedente Organismo di Certificazione.

Il certificato deve essere trasferito prima della sua scadenza.

E' possibile trasferire solo certificati emessi da Organismi di Certificazione il cui stato di accreditamento non sia sospeso, revocato o scaduto. In tali casi potrebbero applicarsi ulteriori requisiti previsti dagli Enti di Accreditamento

come la conduzione di un audit di durata minima prestabilita.

Se la richiesta proviene da un'Organizzazione con certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione non accreditato (in generale o nel settore merceologico del certificato in oggetto) in ambito IAF (International Accreditation Forum), viene condotto un audit di nuova certificazione.

8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Certiquality può sospendere la Certificazione.

Esempi di carenze che possono portare alla sospensione della certificazione sono:

- se l'audit rileva non conformità che pregiudicano la conformità dei prodotti oggetto di certificazione qualità rispetto agli standard PEFC;
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative alla gestione di non conformità maggiori rilasciate in sede di audit;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici secondo quanto previsto dal par. 5.4;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi;
- se l'Organizzazione non comunica a Certiquality modifiche significative al proprio prodotto/processo/sistema di rintracciabilità e/o alla propria organizzazione,
- se perdura un uso improprio della Certificazione (simboli o loghi);
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza grave alle prescrizioni dello standard PEFC o del presente Regolamento;
- se l'Organizzazione non informa Certiquality in base a quanto indicato al par. 7.4
- se l'Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate o alle quote di supporto e promozione PEFC.

La Certificazione PEFC deve essere sospesa anche quando l'Organizzazione sospende la produzione dei prodotti per i quali la Certificazione è stata emessa.

L'Organizzazione è tenuta a notificare a Certiquality l'avvenuta sospensione dell'attività.

8.1 A seguito della delibera della Commissione Tecnica la sospensione viene comunicata per mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, indicando la data di decorrenza, la durata, l'oggetto della sospensione; il divieto di promuovere azioni pubblicitarie e di utilizzo del logo PEFC, e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

La sospensione può riguardare tutta la produzione/prodotti o parte di essi, e questo viene specificato nella comunicazione di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato anche a PEFC Italia.

L'Organizzazione certificata è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni di Certiquality e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La rimozione dei motivi che hanno portato alla sospensione della certificazione deve avvenire entro il termine comunicato da Certiquality pena la revoca del certificato.

La sospensione è annullata solo quando Certiquality abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Certiquality si riserva di effettuare una verifica presso l'Organizzazione qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito dall'Istituto, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate sono a carico dell'Organizzazione.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca della Certificazione e la conseguente cancellazione viene deliberata dalla Commissione Tecnica dell'Istituto a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli 5.6, 7, 11 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione entro i termini previsti da Certiquality;
- gravi non conformità che pregiudicano la conformità dei prodotti oggetto di certificazione qualità rispetto agli standard PEFC;
- ripetuta inosservanza del rispetto dei tempi e modi di chiusura delle non conformità riscontrate;
- persistenza della condizione di morosità.

La decisione di revoca della Certificazione viene comunicata da Certiquality mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. Il provvedimento di revoca viene comunicato anche a PEFC Italia.

9.2 A seguito di revoca l'Organizzazione si impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione PEFC;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

9.3 A seguito di revoca Certiquality provvede a:

- a) cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle aziende certificate;
- b) ritirare il Certificato;
- c) comunicare il provvedimento a PEFC Italia.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione entro i termini stabiliti può chiedere il reintegro del certificato, salva la scadenza dello stesso.

La revoca comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del quinquennio, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da Certiquality;
- e) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto

continua sino al termine del quinquennio, previa verifica da parte di Certiquality del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

Nei casi b), c), e d) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di Certiquality.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di Certiquality con cui si prende atto della rinuncia, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto dall'art. 9.2 e Certiquality applica quanto stabilito al par 9.3.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

11. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti di Standard riferimento per la certificazione PEFC;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

Certiquality ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni certificate e in fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro un termine stabilito.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a Certiquality secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di Certiquality che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle

funzioni di CERTIQUALITY coinvolte nell'iter di certificazione, all'Organizzazione certificata e agli Enti di controllo e accreditamento.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, Certiquality ne darà preventivo avviso all'Organizzazione stessa.

Certiquality S.r.l. opera comunque in piena conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il contratto ha validità di 5 anni e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia alla Certificazione l'Organizzazione è tenuta a pagare a CERTIQUALITY, per la chiusura anticipata della pratica, un corrispettivo pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento sulla base di quanto definito nell'offerta, in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati a Certiquality secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

13.3 Quote supporto e promozione PEFC

Certiquality in quanto Ente Accreditato per la certificazione PEFC è incaricato da PEFC Italia per la riscossione per conto di quest'ultimo, delle quote annuali supporto e promozione.

Tali importi, basati sulle tabelle predisposte da PEFC, sono dovuti dalle aziende certificate in

quanto tali. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, Certiquality applica quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

14. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da Certiquality ed è l'unica responsabile della conformità del prodotto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

Certiquality ha la responsabilità di verificare che il Sistema COC dell'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione - che rimane l'unica responsabile - né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La certificazione Certiquality non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Certiquality.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare a Certiquality per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Organizzazione stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

Certiquality non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

15. RICORSI

L'Organizzazione interessata può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Certiquality

provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality, lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

16. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte di Certiquality e delle Organizzazioni certificate.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o PEC; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

Comunicazioni di segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione da Certiquality. Certiquality si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.